



COMUNE DI FERRARA
SETTORE DEL TERRITORIO
E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA
SPORTELLINO UNICO EDILIZIA
P.G.° 96395

Fe. 18 Novembre 2005

Ai componenti la Consulta per l'Edilizia e il
Territorio

Agli Ordini/Collegi professionali

Agli Uffici dello
Sportello Unico dell'Edilizia

OGGETTO: Indicazioni operative a seguito dell'entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.09.05.

Come dettagliatamente indicato nella premessa della delibera di Giunta Regionale 1677 del 24 ottobre 2005, in virtù del combinato disposto dell'Ordinanza PCM 3274/03 e dell'art 52 del DPR 380/01 Testo Unico Edilizia, il 23 ottobre 2005 è entrata in vigore la cosiddetta "normativa sismica", cioè la norma tecnica per le costruzioni, approvata con il D.M. 14.09.05.

Come ricordato dalla citata delibera regionale, dal 23.10.05 si dovrà inderogabilmente far riferimento alla classificazione sismica del territorio nazionale prevista dall'Ordinanza PCM 3274/03 che colloca il **Comune di Ferrara in zona 3 – zona a bassa sismicità. Ciò comporta l'applicazione della normativa statale e regionale in materia per tutte le opere non iniziate entro tale data.**

Rimandando alla delibera regionale per tutte le questioni là trattate, con la presente nota si formulano le prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova norma nei procedimenti di competenza dello Sportello Unico dell'Edilizia.

1 Domande di Permesso o DIA presentate dal 23.10.05 in poi.

I progetti di opere soggette a Permesso di costruire o a DIA presentati successivamente alla data del 23.10.05, devono essere conformi alla norma tecnica contenuta nel DM 14.09.05.

Tale fatto comporta, come indicato al punto 5 della delibera regionale, che:

- a) nell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività ovvero alla domanda del permesso di costruire (ai sensi rispettivamente degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 2, della L.R. 31 del 2002) il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità dell'opera alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale;
- b) il progetto sia conforme a quanto disposto dall'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 380/2001

(ex art. 17 della legge n. 64/1974), risultando "esauriente per planimetrie, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture" con "allegata una relazione sulla fondazione ... corredata da grafici e da documentazioni, in quanto necessari ... nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione".

Per assolvere agli obblighi dettati dalla nuova normativa è necessario prevedere nuovi adempimenti, il più possibile semplici e chiari.

A tal fine è stato predisposto il modello **di asseverazione integrativa (il Mod sismica 1**, vedi allegato) da presentare all'Ufficio Ricezione all'atto della presentazione della domanda di Permesso o DIA.

Il modello è costruito in modo da

- assolvere l'esigenza di individuazione delle responsabilità di figure professionali, anche differenziate, tra le diverse possibili, che possono intervenire nel processo formativo dell'opera (progettista architettonico, calcolatore delle strutture, tecnico asseverante, direttore lavori ecc.);
- consentire di posticipare, rispetto al momento della presentazione della domanda di Permesso, la presentazione del progetto esecutivo (vedi comma 4 del punto 5 della delibera regionale);
- consente di affermare, asseverandola, (anche attraverso altre figure professionali) la non necessità di produrre un progetto esecutivo per la specificità del tipo di intervento proposto.

L'asseverazione integrativa risponde alla necessità di affrontare con urgenza l'applicazione della nuova norma senza interrompere o rifare le procedure in essere più del necessario. Appena possibile si provvederà a rivedere l'intera modulistica per concordare con gli ordini professionali una nuova Scheda tecnica asseverata dove troverà posto anche questa nuova previsione normativa.

Inoltre, come illustrato al precedente punto b), l'applicazione della norma comporta, di fatto, la presentazione non solo di un progetto architettonico per l'esame degli aspetti urbanistico edilizi, ma anche di un "progetto strutturale - esecutivo", **prima non previsto nel Comune di Ferrara** in quanto non obbligatorio per legge. Va da sé che, nonostante la non obbligatorietà della presentazione al Comune del progetto esecutivo, **questo dovesse comunque essere sempre predisposto** per indiscutibili ragioni di rispetto delle norme tecniche vigenti anche prima del DM 14.09.05. Si ricorda che, a tal proposito, ogni intervento era asseverato dal progettista anche per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza statiche e che questo comportava la verifica e il calcolo strutturale, anche per le opere in muratura e non solo per quelle in c.a. e ferro.

Per le opere soggette a Permesso di costruire il progetto esecutivo, previsto dall'art 93 del T.U. dell'edilizia DPR 380/01 e redatto in conformità al DM 14.09.05, dovrà essere presentato al momento della comunicazione di inizio lavori, in allegato alla comunicazione stessa.

Per le opere sottoposte a DIA il progetto esecutivo dovrà essere allegato al momento della presentazione della DIA stessa.

Il progetto dovrà essere in duplice copia, firmata, oltre che dal tecnico che lo ha redatto, anche dal Committente e dal direttore dei lavori.

Non saranno accettate domande di Permesso o DIA senza l'asseverazione integrativa e, per le DIA e qualora dovuto, il progetto esecutivo.

2 Applicabilità della normativa tecnica ai procedimenti in corso per il rilascio dei titoli edilizi.

La nuova normativa tecnica trova applicazione anche per i titoli edilizi in corso di istruttoria in quanto i lavori, ovviamente, non possono essere stati iniziati entro il 23.10.05. Pertanto i titoli (permesso di costruire o la presentazione di una denuncia di inizio attività) il cui iter amministrativo non si sia concluso in data antecedente al 23 ottobre 2005 sono subordinati all'osservanza della normativa tecnica ora vigente secondo in noto principio del *tempus regit actum*. Tali titoli andranno integrati con l'asseverazione di cui al **Mod sismica 1**.

Per i Permessi già notificati, sarà inserita nel Permesso la condizione di presentazione della asseverazione e del progetto al momento dell'inizio dei lavori, come da **Mod sismica 2**.

Allo stesso modo per le DIA che non hanno ancora esplicitato i propri effetti (ovvero che non sono diventate efficaci o che non sia avvenuto un legittimo inizio lavori ante 23.10.05) : queste dovranno essere integrate con l'asseverazione contenuta nel **Mod sismica 3**. Si segnala che questa condizione ricorre almeno per tutte le DIA presentate dal 23.09.05. Questo modello andrà ad esaurimento con il venir meno di tale condizione.

3 Applicabilità della normativa tecnica ai titoli edilizi rilasciati (Permesso) o efficaci (DIA)

Non sono soggetti al DM 14.09.05 i lavori iniziati prima del 23.10.05. In tutti gli altri casi è dovuto il rispetto della nuova norma.

Si configurano, comunque, più situazioni possibili.

- a) chi ha inviato correttamente la comunicazione di inizio lavori prima del 23.10.05: non deve fare niente in quanto non rientra nelle disposizioni del DM, come indicato dalla delibera regionale;
- b) chi deve iniziare i lavori dopo il 23.10.05: è soggetto al DM e deve presentare l'asseverazione (e il progetto) con il **Mod sismica 2** in allegato alla comunicazione di inizio dei lavori;
- c) chi, alla data odierna, ha iniziato i lavori prima del 23.10.05 ma **non** ha fatto la comunicazione di inizio. In questo caso si configurano ipotesi di decadenza del titolo e, comunque, situazioni sanzionabili. Si prospettano 2 ulteriori casistiche.
 - c1) chi ha iniziato effettivamente i lavori entro il termine di validità del titolo (1 anno) si ritiene che possa "regolarizzarlo" presentando:
 - una dichiarazione giurata del direttore lavori attestante la data di inizio dei lavori e che questi sono avvenuti entro i termini di validità del titolo. In assenza di un direttore lavori la dichiarazione giurata potrà essere fatta dalla proprietà congiuntamente all'Impresa;
 - il progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato ed asseverato, con riferimento alla norma tecnica vigente al momento dell'inizio lavori Tale progetto può essere sostituito da quello depositato ai sensi della l 1086/71 qualora ciò sia avvenuto;
 - una relazione tecnica del direttore dei lavori che illustri l'andamento temporale dei lavori ed i lavori da ultimare;A questa documentazione si dovrà aggiungere la comunicazione di inizio lavori " a sanatoria" sul modello predisposto, completamente compilata. Tali comunicazioni saranno sanzionate ai sensi del Regolamento Edilizio per la mancata comunicazione nei termini.
 - c2) chi ha iniziati i lavori dopo il termine di validità del titolo (un anno dal rilascio): questa fattispecie configura la decadenza del titolo ed il fatto che i lavori eseguiti siano da considerarsi abusivi. Ciò comporta che dovranno essere regolarizzati mediante:
 - la richiesta di accertamento di conformità relativamente ai lavori finora eseguiti (art 17 LR 31/02);

- la presentazione del progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato ed asseverato, con riferimento alla norma tecnica vigente al momento dell'inizio lavori. Tale progetto può essere sostituito da quello depositato ai sensi della L 1086/71 qualora ciò sia avvenuto;
- la presentazione di una relazione tecnica del direttore dei lavori che illustri l'andamento temporale dei lavori e lo stato dei lavori attuale;

A questa documentazione si dovrà aggiungere la comunicazione di inizio lavori "a sanatoria" sul modello predisposto, completamente compilata. Tali comunicazioni saranno sanzionate ai sensi del Regolamento Edilizio per la mancata comunicazione nei termini. Sono fatte salve le eventuali segnalazioni alla A.G. o altre sanzioni derivanti dal mancato rispetto di obblighi di legge.

- d) chi non ha iniziato i lavori ed è fuori termine di validità del titolo: il titolo è decaduto e dovrà chiedere un nuovo titolo per poter eseguire i lavori. Gli uffici dello Sportello Unico dell'Edilizia provvederanno all'archiviazione del Permesso, previo sopralluogo di verifica della mancata esecuzione dei lavori

Si precisa che la presentazione del progetto esecutivo di cui ai punti c1 e c2 non trova applicazione per le concessioni edilizie rilasciate anteriormente alla data del 28.08.1998 (data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio che ha previsto l'asseverazione della Scheda tecnica e quindi l'effettuazione del progetto esecutivo); dovrà comunque, anche per questi casi, essere presentata la comunicazione di inizio lavori "a sanatoria" sul modello predisposto, completamente compilata. A fine lavori, per tali casi, dovrà essere sempre presentata una dichiarazione di idoneità statica firmata da parte di un tecnico abilitato.

4 Richieste di proroga dei titoli

In linea generale le proroghe (di inizio o fine lavori) non debbono essere concesse se non per i motivi eccezionali previsti dalla LR 31/02 (art 14 comma 3). Ovviamente la proroga non deve essere un modo per evadere il rispetto delle norme di sicurezza. Tuttavia, in considerazione che la delibera regionale ritiene che dal 23.10.2005 ricorrano le condizioni della decadenza dei titoli, (vedi art 14 comma 6) si ritiene che oggi non sia più possibile concedere proroghe. Ciò vale sia per l'inizio che per la fine dei lavori.

5 Varianti

Tenuto conto che qualunque variante può avere una ricaduta sulle condizioni di carico, e quindi di sicurezza, di una struttura indipendentemente dall'essere essenziale o meno, **ci si determina per richiedere l'asseverazione integrativa per tutte le varianti che verranno presentate dal 23.10.2005 in poi.** L'asseverazione dovrà essere riferita al regime normativo previgente al 23.10.05 se la variante non è essenziale e i lavori sono iniziati prima di tale data. In caso di variante essenziale, così come definita dall'art 23 della L.R. 23/02, l'asseverazione dovrà essere riferita al DM 14.09.05 **per la parte ancora da realizzarsi.** La condizione di ricadere nel rispetto del DM 14.09.05 potrà richiedere la presentazione di un progetto esecutivo a seconda dello stato dei lavori eseguiti e di quelli da compiersi. In ogni caso sarà il tecnico asseverante che valuterà, caso per caso, quali siano le condizioni ricorrenti e la necessità di presentare il progetto strutturale.

6 Richieste di accertamento di conformità per lavori eseguiti in assenza di titolo

Se i lavori sono stati eseguiti dopo il 23.10.05, le domande (e i lavori) dovranno essere conformi al DM 14.09.05.

Se i lavori sono stati eseguiti prima del 23.10.05 le domande dovranno essere integrate da:

- il progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato ed asseverato, con riferimento alla norma tecnica vigente al momento dell'inizio lavori (solo per opere realizzate dal 28.08.1998 in poi);
- il collaudo statico eseguito da un tecnico abilitato che non è intervenuto nell'esecuzione dell'opera (o certificato di idoneità statica redatto da un tecnico abilitato).

7 Domande del certificato di Conformità edilizia ed agibilità/ Chiusura DIA

Per tutte le domande del certificato di Conformità edilizia ed agibilità/ Chiusura DIA di lavori ricadenti nel DM 14.10.05 dovrà essere allegato il collaudo statico redatto in conformità al D.M. A tutte le domande del Certificato di Conformità edilizia ed agibilità presentate a partire dal 15.11.05 e riguardanti opere eseguite dopo il 28.08.1998, dovrà essere **sempre** allegata la copia della comunicazione di inizio lavori o l'indicazione del suo numero di protocollo. Nei casi ricadenti nel punto c1 e c2 sopra indicati, dovrà **sempre** essere allegato il certificato di collaudo statico (o dichiarazione di idoneità statica) redatto da parte di tecnico abilitato

8 Controlli

Vale quanto previsto dalla delibera regionale:

Nei comuni classificati a bassa sismicità come Ferrara lo Sportello Unico per l'edilizia provvede agli ordinari controlli, previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia, per accertare che gli interventi siano attuati (anche) in conformità alla normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale.

A tale scopo, lo Sportello Unico dovrà innanzitutto procedere alla **verifica formale della completezza e regolarità della documentazione presentata**, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 31 del 2002, per le opere eseguite con denuncia di inizio attività e dell'art. 11, comma 2, della medesima legge regionale per le opere eseguite con Permesso di costruire.

Analogamente, quanto asseverato dal professionista e i contenuti degli elaborati progettuali, anche per i profili che attengono all'osservanza della normativa tecnica prevista dal Decreto ministeriale, sono sottoposti alle ordinarie modalità di **controllo di merito dei titoli edilizi**, previsti dall'art. 11, commi 3 e 4, della L.R. n. 31 del 2002, per le opere eseguite con denuncia di inizio attività e dall'art. 17 della medesima legge regionale, per le opere eseguite con Permesso di costruire.

Inoltre, le medesime verifiche di merito dovranno essere svolte, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 31 del 2002, per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.

Si rileva che i controlli **di merito** previsti dalla Regione non sono fattibili dagli Uffici dallo Sportello Unico per l'Edilizia in quanto privo delle figure professionali adeguate.

Pertanto si prospettano le seguente fasi, da attivare nel tempo.

- Alla presentazione di titoli: controllo formale della completezza documentale.
- In corso di istruttoria: verifica formale della completezza documentale e della corretta compilazione della modulistica.
- All'inizio dei lavori: controllo formale della completezza documentale e controllo campione nel merito da definire (si ipotizza una convenzione Comune Università-Facoltà di Ingegneria/Architettura, ed eventualmente con il contributo degli ordini professionali, che definisca una procedure di validazione dei progetti con una standardizzazione degli elaborati, controlli progettuali sui documenti e sui calcoli per diverse tipologie di intervento e di

asseverazione. Le misure sono allo studio e deve esserne verificata la fattibilità e i tempi di attuazione).

- In corso dei lavori: attraverso verifiche nei cantieri a cura degli Uffici regionali competenti, ai sensi delle norme in materia.
- A fine lavori: attraverso la verifica formale della completezza documentale e l'acquisizione di un collaudo statico redatto da un terzo professionista. Per ulteriori controlli di merito vale quanto detto per il controllo all'inizio dei lavori.

8 Competenze professionali

La progettazione e l'esecuzione delle opere deve essere fatta e controllata da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli Ordini e Collegi professionali. A tale proposito si richiama l'art 93, secondo comma, del DPR 380/01:

“Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori”. Tale dizione conferma che, anche in zona sismica, è riconosciuta una competenza alle diverse figure professionali citate pur **nei limiti delle rispettive competenze**.

Come noto la questione delle competenze professionali e della individuazione dei limiti ha dato luogo a numerose contenziosi, in generale, e non è certamente consolidata una interpretazione univoca e concordata. Su questa particolare questione della sicurezza statica si auspica una comune definizione dei limiti di competenza. Nel frattempo, anche in attesa di circolari esplicative degli Organismi nazionali e regionali, che si auspicano, gli Uffici verificheranno sostanzialmente la presenza della firma e dell'iscrizione dei tecnici che predisporranno le asseverazioni e i progetti esecutivi. L'unico punto di riferimento, in caso di contenziosi, potrà essere la giurisprudenza per quanto applicabile al caso contestato.

9 Consegna dei progetti esecutivi previsti dal DM 14.09.05

I progetti esecutivi previsti dal DM 14.09.05 riguardanti opere sottoposte a DIA dovranno essere presentati all'Ufficio Ricezione in allegato alla DIA stessa. L'Ufficio Ricezione, verificata la presenza del progetto esecutivo e della asseverazione correttamente compilata, invierà il fascicolo all'istruttoria tecnica.

I progetti esecutivi previsti dal DM 14.09.05 riguardanti opere sottoposte a Permesso dovranno essere presentati all'Ufficio Ricezione insieme alla comunicazione di inizio lavori. Successivamente la comunicazione con gli allegati sarà inviata all'Ufficio Sicurezza e sismica. Qualora l'Ufficio Sicurezza e sismica, fatta una verifica formale di quanto presentato, riscontri una carenza documentale del progetto, questo provvederà a comunicare l'impossibilità di iniziare i lavori o disporrà la sospensione dei lavori se già iniziati, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.

10 Raccordo con i procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive SUAP

Per i Permessi ricadenti nelle competenze del SUAP sarà tale Ufficio a verificare la completezza documentale delle domande presentate a tale struttura e quindi anche a verificare la presenza della asseverazione integrativa.

11 Comunicazione di inizio lavori- Precisazioni

Con l'occasione, infine, si richiama **l'importanza che riveste la comunicazione di inizio lavori**. Tale adempimento diventa fondamentale per:

- 1 Attestare la validità del Permesso ed evitare la decadenza che interviene automaticamente, di diritto, dopo 1 anno dal rilascio (art 15 DPR 380/01 e art 14 LR 31/02);
- 2 Attestare la regolarità contributiva dell'esecutore dei lavori e di tutti gli operatori (sicurezza dei cantieri e lotta al lavoro sommerso, D.Lgs 276/03-Legge Biagi e D.Lgs 494/96);
- 3 Attestare il rispetto delle norme di sicurezza statica e sismica mediante l'asseverazione e la presentazione del progetto esecutivo (art 93 DPR 380/01);
- 4 Attestare il rispetto delle norme sul risparmio energetico (L.10/91 e provvedimenti seguenti) mediante l'attestazione del deposito del progetto degli impianti "energetici" (art 28 della L.10/91).
- 5 Verificare il corretto pagamento del contributo di costruzione e delle relative rate (art 27 LR 31/02 e art 20 LR 23/04).

Gli Uffici dello Sportello Unico devono essere messi in condizione di effettuare le verifiche finalizzate al rispetto delle condizioni tutelate dalle norme sopra accennate. Pertanto, si ricava che la comunicazione deve essere fatta **prima o contestualmente** all'inizio dei lavori. Conseguentemente la ritardata comunicazione, ovvero la comunicazione inviata dopo l'effettivo inizio dei lavori, sarà sanzionata come la mancata comunicazione, ai sensi dell'art 41 del Regolamento Edilizio. In tal caso, tuttavia, qualora la comunicazione sia stata presentata completa della documentazione necessaria, sarà applicata la sola sanzione pecuniaria senza procedere alla sospensione dei lavori.

La mancata comunicazione di inizio lavori comporta, nel primo caso, la decadenza del titolo e l'impossibilità ad eseguire i lavori. Negli altri casi comporta l'immediata sospensione dei lavori e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e penali.

E' pure opportuno ricordare che la dizione usata dall'art 41 del Regolamento Edilizio è stata, in alcuni passi, superata o integrata dalle norme statali e regionali più volte citate nella presente circolare. Si coglie l'occasione per segnalare che la comunicazione di inizio e fine lavori è obbligatoria per tutti i lavori soggetti a Permesso e che gli Uffici del SUE da alcuni anni avvisano preventivamente gli interessati dell'approssimarsi della scadenza di inizio e fine lavori.

La presente circolare viene emessa a seguito dell'incontro con gli Ordini/Collegi professionali tenutosi in sede di Consulta per l'Edilizia e il Territorio in data 07.11.05 e 16.11.05 e definisce le prime misure di applicazione della normativa in oggetto alle procedure edilizie. Seguiranno ulteriori indicazioni nella misura in cui si renderanno necessarie.

La presente circolare sostituisce integralmente la precedente datata 08.11.05, avente il medesimo oggetto.

Allegati:

Mod sismica 1

Mod sismica 2

Mod sismica 3

Il Dirigente del Servizio Qualità Edilizia
Ing. Mario Lazzari

MOD sismica 1



COMUNE DI FERRARA

Settore del Territorio

Sportello Unico Edilizia

Da allegarsi alla domanda di Permesso o alla DIA

(al momento della presentazione del progetto all'Ufficio Ricezione dello Sportello Unico Edilizia)

ASSEVERAZIONE INTEGRATIVA

Ai sensi della delibera regionale n° 1677/2005 del 24 ottobre 2005

Con riferimento all'intervento di cui _____ alla comunicazione di inizio attività
al Permesso di costruire

a nome _____

relativa all'immobile sito in via _____ n° _____

il sottoscritto _____ in qualità di progettista incaricato,
nato a _____ il _____

con studio in _____ via _____ n° _____

iscritto all'Ordine/Collegio/Albo dei _____ al n° _____

c.f. _____ tel. _____ e-mail _____

in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359
e 481 del Codice Penale

ASSEVERA


che gli interventi previsti nel titolo sopra indicato rispettano le Norme Tecniche
per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14.09.05 e

- allega il progetto esecutivo ai sensi del D.M 14.09.05 a firma del tecnico
abilitato : _____;
- si riserva di presentare il progetto esecutivo ai sensi del D.M 14.09.05
all'atto della comunicazione di inizio lavori insieme alla *nei limiti delle rispettive
competenze* dichiarazione di congruità che il progetto esecutivo è conforme al
progetto architettonico (solo per interventi soggetti a Permesso);
- dichiara che l'intervento non comporta il deposito di un progetto esecutivo
ai sensi del D.M. 14.09.05, come da relazione tecnica allegata a firma
_____ (solo per interventi minori su edifici esistenti)

Data _____

Il Tecnico Incaricato
(firma e timbro professionale)

MOD sismica 2



COMUNE DI FERRARA
Settore del Territorio
Sportello Unico Edilizia

Da allegarsi alla **Comunicazione di inizio lavori**

ASSEVERAZIONE INTEGRATIVA

Ai sensi della delibera regionale n° 1677/2005 del 24 ottobre 2005

Con riferimento all'intervento di cui al Permesso di costruire

PG _____ PR _____

a nome _____ rilasciato i data _____

relativo all'immobile sito in via _____ n _____

il sottoscritto _____ in qualità di Direttore dei Lavori

nato a _____ il _____

con studio in _____ via _____ n° _____

iscritto all'Ordine/Collegio/Albo dei _____ al n° _____

c.f. _____ tel. _____ e-mail _____

presa visione del progetto e del titolo edilizio, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale,


ASSEVERA

che gli interventi previsti nel titolo sopra indicato rispettano le Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 .09.05 e

- allega il progetto esecutivo a firma _____
- allega dichiarazione di congruità
- dichiara che l'intervento non comporta il deposito di un progetto esecutivo come da relazione tecnica allegata a firma _____
(solo per interventi minori su edifici esistenti)

Data _____

Il Tecnico Incaricato
(firma e timbro professionale)



COMUNE DI FERRARA
Settore del territorio
Sportello Unico Edilizia

MOD sismica 3

**Da allegarsi alla DIA
già presentata**

ASSEVERAZIONE INTEGRATIVA

Ai sensi della delibera regionale n° 1677/2005 del 24 ottobre 2005

Con riferimento all'intervento di cui alla comunicazione di inizio attività

a nome _____ PR _____
relativa all'immobile sito in via _____ n° _____

il sottoscritto _____ in qualità di progettista incaricato,
nato a _____ il _____
con studio in _____ via _____ n° _____
iscritto all'Ordine/Collegio/Albo dei _____ al n° _____
c.f. _____ tel. _____ e-mail _____

in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359
e 481 del Codice Penale

ASSEVERA

che gli interventi previsti nel titolo sopra indicato rispettano le Norme Tecniche
per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14.09.05 e

- allega il progetto esecutivo ai sensi del D.M. 14.09.05 a firma del tecnico
abilitato : _____
- dichiara che l'intervento non comporta il deposito di un progetto esecutivo
ai sensi del D.M.14.09.05, come da relazione tecnica allegata a firma
_____ (solo per interventi minori su edifici esistenti)

Data _____

Tecnico Incaricato
(firma e timbro professionale)